

TRIBUNALE DI MASSA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE/CANCELLERIA FALLIMENTARE
AL GIUDICE DELEGATO DELLA SEZIONE FALLIMENTARE DOTT.SSA SARA FARINI

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DAI SIGG. CIMA AURELIO, CIMA GIOVANNI, LIPPI GRAZIELLA

ESPERTO NOMINATO: DOTT.SSA GIULIA LUCHERINI

Attestazione di fattibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti

e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dai debitori

ex art. 9 co. 2 Legge 27.01.2012 n. 3.

REGISTRO PROCEDURA: 719/2017

DEBITORI ISTANTI: Sigg. CIMA AURELIO, CIMA GIOVANNI, LIPPI GRAZIELLA

La Dott.ssa Giulia Lucherini, commercialista con studio in Massa, Via San Domenichino, 11, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Massa Carrara al n° 402, nominata dalla S.V. Ill.ma professionista ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in data 21.06.2017 (notifica avvenuta in data 23.06.2017), presenta la seguente attestazione di fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti presentato dai sig.ri Cima Aurelio (C.F. CMIRLA68R19F023V) nato a Massa il 19/10/1968 ed ivi residente in Via Del Pozzo n.18, Cima Giovanni (C.F. CMIGNN44M30F023V) nato a Massa il 30/08/1944 e Lippi Graziella (C.F. LPPGZL47B60F023W) nata a Massa il 20/02/1947, entrambi pensionati e residenti a Massa, in Via del Fagiano n.1, tutti assistiti dall'Avv. Chiara Lavagnini (LVGCHR56M44B832Y) del Foro di Massa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara, Via Aronte n.1

INDICE

- DICHIARAZIONI PRELIMINARI
- PREMESSA
- VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'
- VALUTAZIONI SULLA VERIDICITA' DEI DATI INDICATI NELLA PROPOSTA DI ACCORDO PRESENTATA DAI DEBITORI, EX ART. 15 CO. VI L. n. 3/2012
- ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO EX ART. 9 CO. 2 L. n. 3/2012

DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Attestazione di fattibilità dell'esperto nominato Dott.ssa Giulia Lucherini allegata alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dai debitori ex art. 9 co. 2 Legge 27.01.2012 n. 3.

In data 9 Giugno 2017, i Sig.ri Cima Aurelio, Cima Giovanni e Lippi Graziella, presentavano una istanza di nomina di un professionista ex art. 15 co. 9, L. n. 3/2012 per svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla Legge n. 3/2012, al fine di accedere ad una delle procedure concorsuali previste per i consumatori dalla stessa Legge. Il Registro della Procedura è il n. 719/2017. La scrivente Dott.ssa Giulia Lucherini, con studio in Massa in Via San Domenichino 11, nominata dalla S.V. professionista ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in data 21.06.2017, conferma, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti ex lege per svolgere l'incarico.

Ai fini della presente attestazione è stata richiesta la produzione dei certificati dei carichi pendenti rilasciata dalla Procura della Repubblica per tutti i soggetti coinvolti, sia per i sovraindebitati, sia per coloro i quali sono parte fondamentale nella generazione di flusso di reddito a servizio dell'Accordo.

I certificati prodotti sono quelli di Cima Aurelio, Cima Giovanni, [REDACTED] e Lippi Graziella (all. 1). Per tutti questi soggetti non risultano carichi pendenti iscritti presso la Procura della Repubblica.

PREMESSA

Occorre premettere che codesta attestazione è il frutto di mesi in cui, non vi è stato solo un rilevante lavoro di raccolta ed esame dei dati ma anche di intervento e coordinamento. A seguito dell'accettazione della nomina fu premura della scrivente contattare l'Avv. Chiara Lavagnini, depositaria dell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento per la famiglia Cima. In quell'occasione, l'Avvocato, oltre ad illustrare preliminarmente la situazione, introdusse il consulente che avrebbe dovuto affiancare il Sig. Cima Aurelio e i genitori nell'elaborazione di una Proposta di accordo con i creditori. Durante il primo incontro del 10 Luglio 2017 (all.2) emerse che il sovraindebitamento interveniva in presenza di procedura esecutiva di cui al RG

10/2015 riassunta con ordinanza, datata 21 Giugno 2017, del Giudice Dott. Giovanni Maddaleni alla procedura RGE 58/2017. Nella stessa data il consulente dichiarò di voler depositare una proposta di accordo con i creditori che includesse, oltre al pagamento di questi, secondo soluzioni di soddisfacimento consequenziali a valutazione, anche la liquidazione di parte del patrimonio. Una prima bozza, non definitiva, fu mandata alla scrivente il 4 Agosto 2017 (all. 3 verbale incontro). All'epoca si era ancora nella fase preliminare: raccolta documenti, circolarizzazione alle banche dati, verifica dei dati e, stante le dichiarazioni dei consulenti (Avvocato e predisponente Piano) e, come emerge da successivi verbali dell'11 e del 29 Settembre 2017 (all. 4), mancava ancora cospicua documentazione al fine di esaminare quanto riportato nella bozza di Accordo. Il 4 Ottobre 2017, il Sig. Cima Aurelio, si recava presso l'ufficio della scrivente consegnando parte della documentazione (all. 5), tuttavia non pervenne la presentazione di un accordo definitivo.

E' a questo punto doveroso segnalare che si sarebbe dovuta tenere in data 11 Ottobre 2017 l'udienza per l'ordinanza di vendita, rimandata, a seguito della presentazione da parte dell'Avvocato Lavagnini di opposizione.

A fronte di questo lento procedere nella presentazione di una proposta, della complessità della procedura nella ricostruzione degli eventi e della situazione patrimoniale attiva e passiva dei sovraindebitati, la scrivente ha convenuto di coinvolgere la Dott.ssa Menconi Arianna (a titolo gratuito) per recarsi presso i locali dell'azienda, in data 18 Ottobre 2017, e redigere un inventario¹. Tale inventario è stato, altresì, inviato all'Avvocato e al consulente che avrebbe dovuto predisporre l'Accordo in modo tale da, se ritenuto opportuno, essere preso in considerazione. Nel medesimo periodo il consulente è stato ripetutamente sollecitato informalmente (mail e chiamate), ricevendo indicazioni su cosa dovesse emergere in un Piano presentabile ed eventualmente attestabile, sino a giungere a formali solleciti, notificati anche a mezzo PEC.

¹ Depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Massa

In data 07 Dicembre 2017 venne notificata dal consulente quella che doveva essere la versione definitiva di Accordo. Dopo un primo esame tale Accordo è apparso privo di sostenibilità e non propriamente puntuale. La scrivente ebbe, quindi, premura di convocare con la massima urgenza i sovraindebitati e il legale, facendo presente quanto sopra. Stante le dichiarazioni raccolte nei mesi precedenti, inoltre, era emerso che nella Proposta sarebbe stata prevista la vendita di parte del compendio immobiliare, operazione che avrebbe richiesto la nomina e l'intervento di un liquidatore. In ragione dei tempi ormai strettissimi (un mese all'udienza per la discussione della sospensiva della vendita) e dell'urgenza di fare intervenire un professionista, è stato chiesto dal sovraindebitato alla Dott.ssa Menconi Arianna (che già aveva preso parte all'inventario) di poter elaborare un preventivo (all. 6), che seguisse il criterio della ragionevolezza economica, per lo svolgimento del ruolo di liquidatore nella vendita del complesso immobiliare e che fosse, altresì, parte attiva nella costruzione di una Proposta di accordo mantenendo un costante contraddittorio con la scrivente. Il preventivo, accolto con favore e regolarmente sottoscritto dai sovraindebitati, ha consentito di avere stima puntuale delle spese della procedura di sovraindebitamento da includere nell'Accordo (vd. pag. 19)

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Al fine di poter accedere a tutte le procedure previste dalla L. n. 3/2012, il presupposto oggettivo per il debitore è rappresentato dallo stato di sovraindebitamento che l'articolo 6 della L. n. 3/2012 definisce quale *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente."*

La Legge prevede, inoltre, che per poter ricorrere alle misure previste dalla Legge n. 3/2012, il debitore non possa essere assoggettato alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla

stessa Legge n. 3/2012. Tra questi tipi di debitore rientra anche la figura dell'imprenditore agricolo².

La proposta non è, infine, ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;
- ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La scrivente, in qualità di esperto, dopo aver quindi svolto approfondite ricerche:

1. accesso presso alcune banche dati, acquisita la necessaria autorizzazione;
2. attività di circolarizzazione presso i creditori indicati nell'istanza ed eventuali altri istituzionali, per verificare gli importi indicati e per ottenere la documentazione relativa;

2 Il Tribunale di Fermo, con decreto del 26 ottobre 2015 ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un'azienda agricola con garanzia di un terzo soggetto, consentendo di abbattere in misura significativa i debiti maturati. Nel caso trattato dal Tribunale di Fermo, la proposta prevedeva il pagamento integrale: dei creditori in predeuzione; dell'IVA e delle ritenute operate (che ricordiamo non possono essere falcidiate, ma solo dilazionate); nonché il pagamento al 73% del debito verso un istituto di credito; il pagamento al 18% del locale Consorzio Agrario per un credito oggetto di contenzioso civile, con pagamento entro un anno dall'omologa; il pagamento al 10% degli altri creditori privilegiati con pagamento entro un anno dall'omologa; il pagamento al 5% dei creditori chirografari entro il mese di giugno del 2017, con crediti futuri (incasso dei contributi PAC dell'anno 2016). Il tutto con un fabbisogno concordatario di 481 mila euro. Il piano consentiva in tal modo la continuità aziendale e, dunque, di generare il flusso economico necessario al pagamento – seppur ridotto – dei debiti. In tale contesto, era previsto anche l'intervento di un garante (nello specifico la figlia dell'imprenditore) che mettendo a disposizione la somma di 270 mila ha contribuito in modo determinante alla fattibilità del piano, offrendo le risorse e naturalmente necessarie in caso di insufficienza del ricavato a soddisfare i creditori nelle percentuali previste. In tale contesto, il Tribunale ha dapprima accertato che l'azienda avesse i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, ovvero sia: a) di non essere soggetto fallibile né di essere sottoposto a procedure concorsuali; b) di non aver fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge sul sovraindebitamento; c) di non avere fruito della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14 e 14 bis della legge 3/2012. Il Tribunale verificò la completezza della domanda e, in particolare, prese dell'attestazione resa dal professionista nominato Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che effettuò le verifiche del caso e diede atto nella propria relazione della soddisfazione dei creditori di un giudizio di esecuzione in corso e della circostanza dell'incapienza dei beni sui quali insistono diritti di prelazione a soddisfare i crediti in misura superiore a quella garantita ("assicurare una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni" recita la norma). Quanto alla fattibilità, si evidenziò che il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività di pascolo equino consentendo all'azienda agricola di generare il flusso economico necessario ad incassare regolarmente il contributo europeo PAC, sul quale si basa gran parte della liquidità del piano. Il Tribunale, esaminò la proposta – ed esclusi i debiti personali dei soci non riguardanti l'azienda agricola, ciò anche ai fini dell'esdebitazione – prese atto del raggiungimento del quorum previsto dalla norma (voto favorevole dei soggetti rappresentanti il 60% dei crediti) ed omologò l'accordo di ristrutturazione, ritenendo il piano proposto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare.

Attestazione di fattibilità dell'esperto nominato Dott.ssa Giulia Lucherini allegata alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dai debitori
ex art. 9 co. 2 Legge 27.01.2012 n. 3.

3. richiesta, sollecito ed esame, presso i debitori e mediante apertura del cassetto fiscale, di molti documenti amministrativi, contrattuali, fiscali e relativi ai rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti intrattenuti con gli Istituti di Credito, forniti su richiesta; e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal debitore principale, Cima Aurelio (il quale ha sottoscritto di fornire informazioni in nome e per conto degli stessi genitori, Cima Giovanni e Lippi Graziella, coinvolti nella procedura -vd. all. 7-), alla presenza dell'avv. Chiara Lavagnini e del precedente incaricato alla predisposizione del Piano³, durante gli incontri (firmati e depositati presso la VG) avvenuti nelle date del 10 Luglio 2017, 04 Agosto 2017, 11 Settembre 2017, 29 Settembre 2017, e, inoltre, sulla base del ricorso presentato in data 9 Giugno 2017 si è sincerata della possibile ammissibilità alla procedura dei soggetti sovraindebitati⁴ e constatata che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere b)-c)-d), Cima Aurelio, è un imprenditore agricolo che non ha usufruito nei 5 anni precedenti della procedura in oggetto e che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012; ha, infine, seguito le disposizioni della scrivente ogni qual volta veniva richiesta documentazione necessaria per ricostruire la situazione attiva e passiva. E' amministratore Unico di una srl "Cima vini del Candia" che risulta, e da egli viene confermato, essere inattiva (all. 8 Visura personale Cima Aurelio);
- i genitori, Lippi Graziella e Cima Giovanni, sono pensionati che non hanno usufruito nei 5 anni precedenti della procedura in oggetto e che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012. La situazione patrimoniale è stata ricostruita con l'ausilio di Cima Aurelio e del legale Avv. Lavagnini che hanno fatto fronte alle richieste documentali. E' stata, altresì, ricostruita a

³ Vd. Par. successivo

⁴ Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015. Giudice D'Aquino. Sovraindebitamento - Inammissibilità della proposta - Valutazione al momento del deposito "L'ammissibilità della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere valutata al momento in cui la stessa viene depositata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi."

seguito di circolarizzazione a banche dati e creditori oltre che accedendo a canali di informazione specifici. Il Sig. Cima Giovanni risulta essere stato titolare di impresa individuale cancellata in data 5 Maggio 2005 (all.ti 9 e 10 Visura personale Lippi Graziella e Cima Giovanni)⁵.

VALUTAZIONI SULLA VERIDICITA' DEI DATI INDICATI NELLA PROPOSTA DI ACCORDO PRESENTATA DAI DEBITORI, EX ART. 15 CO. VI L. n. 3/2012

Componenti attive: patrimonio e risorse finanziarie

Nella istanza per essere ammessi alla procedura venivano riepilogati i procedimenti in essere a nome dell'istante principale e dei genitori, in qualità di fideiussori, e i debiti a loro carico. Nulla veniva scritto sull'attivo che, quindi, è stato ricostruito con l'ausilio del professionista incaricato oltre che con l'intervento, nei limiti posti dalla Legge, dell'attestatrice ai sensi dell'art. 7 Lg 3/2012.

I flussi reddituali derivano da:

- prosecuzione dell'attività
- vendita del magazzino
- vendita di parte del complesso immobiliare
- affitto dei locali da parte della sig. ra [REDACTED] per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

Per esaminare i flussi reddituali riconducibili ai sovraindebitati è stata richiesta la produzione dei seguenti documenti allegati al Piano:

⁵ Si segnala la Sentenza della Cassazione n° 1869 del 1° febbraio 2016 che si è occupata dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura. I giudici di legittimità (Pres. Ceccherini, Est. Ferro) hanno affermato un importante principio sulla dirimente questione del requisito in capo al soggetto titolato a proporre un piano di sovraindebitamento. Nella sentenza è stato affermato che ciò che rileva non è tanto l'aver svolto attività d'impresa o professionale quanto piuttosto l'aver contratto obbligazioni "per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria". Parrebbe quindi che anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo possano proporre un accordo, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio.

- situazioni contabili dal 2012 sino al 30 Settembre 2017
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- visure Pra
- visure catastali
- visure conservatoria
- atti di disposizione degli ultimi cinque anni dell'istante principale Cima Aurelio
- manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare (vd. par 6.1.1 della Proposta di accordo)
- contratto di affitto tra il Sig. Cima Giovanni e la ditta individuale [REDACTED]
[REDACTED] (all. 11)
- integrazione perizia Lagomarsini per valutazione magazzino

in aggiunta a questa documentazione e in ragione del flusso di reddito generato dal canone di locazione derivante dal [REDACTED] sono state chieste e presentate

- dichiarazione dei redditi [REDACTED] 2014-2017 (all. 12)
- situazioni contabili 2014-30/6/2017 (all. 13)
- elenco carichi pendenti a nome di [REDACTED] (all. 14).

Per quanto concerne i dichiarativi, a seguito di apertura del cassetto fiscale ed esame degli Unici, è emerso che dal periodo di imposta 2012 (anno in cui il Sig. Cima Aurelio ha cambiato il responsabile della consulenza fiscale) si sono susseguiti degli errori nella compilazione degli Unici. Non è nelle possibilità della scrivente intervenire su registrazioni contabili già effettuate e ricostruirle *ex novo*, tuttavia, pur stando alla dichiarazione di rispondenza a veridicità e correttezza dell'attuale consulente fiscale (all. 15), è stata premura intervenire su evidenti inesattezze. In linea con quanto scritto nel paragrafo 2.4 della Proposta di Accordo, infatti, nel quale viene trattato come si determina il reddito dell'imprenditore agricolo, è elemento imprescindibile e fondamentale l'emersione dei redditi dominicale e agrario, inoltre, per niente trascurabile, come riscontrabile dalle visure catastali, è il patrimonio immobiliare riconducibile al soggetto istante.


Questi elementi, in sede dichiarativa, devono essere opportunamente inseriti nei quadri RA e RB che, invece, erano rimasti incompilati. L'Unico 2017, infine, il cui invio era da effettuarsi entro il 31 Ottobre 2017, non era stato elaborato. Con sollecitudine, il consulente fiscale è stato invitato a rettificare tali inesattezze, ad inviare le dichiarazioni integrative e provvedere immediatamente all'inoltro all'Agenzia delle Entrate dell'Unico 2017.

I flussi di reddito riconducibili all'attività vitivinicola del Sig. Aurelio Cima sono stati verificati esaminando le dichiarazioni Iva, dalle quali emerge il fatturato annuo avuto e sono in linea con quanto dichiarato nel Piano. Per una disamina più approfondita, a sostegno della fattibilità dei dati presentati nell'Accordo, si rimanda al paragrafo successivo riguardante la fattibilità (vd. pag. 23-24).

I fideiussori, ovvero i genitori dell'istante principale Sigg. Cima Giovanni e Lippi Graziella, sono titolari di redditi di pensione che, da riscontro con Certificazione Unica 2017, ammontano ad Euro 14.997,19 e Euro 6.524,44. A tali redditi si aggiunge, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, il reddito da locazione dell'immobile destinato al [REDACTED] pari a Euro 24.000, flusso di reddito destinato totalmente alla copertura dei debiti. Sulla base delle dichiarazioni degli ultimi tre anni [REDACTED] ha avuto un fatturato compreso tra circa Euro 173.000 e 200.000, quindi parrebbe sostenibile la corresponsione dell'importo sopra riportato. A gravare sui genitori, le imposte scaturenti dal surplus reddituale.

Per quanto riguarda i beni immobili quanto dichiarato nell'Accordo è rispondente con quanto risulta dalle visure effettuate sia catastali sia di conservatoria ad esso allegate.

Per quanto riguarda la liquidazione di una porzione del compendio immobiliare, parte del flusso reddituale deriva dall'impegno all'acquisto di esso da parte di un soggetto terzo. Si prende atto dell'esistenza di tale manifestazione di interesse, tuttavia, non è nelle facoltà della scrivente effettuare verifiche relative al soggetto acquirente per comprovarne l'effettiva capacità di acquistare. A prescindere da questa manifestazione di interesse, nel caso di perfezionamento della procedura in oggetto, saranno adottati dal Liquidatore tutti i mezzi pubblicitari e, inoltre,

effettuate le operazione volte a vendere. Senza indugio sarà obbligo dell'organo preposto alla vendita affidarsi a agenzie immobiliari e ricorrere a tutti i mezzi in grado di realizzare quanto previsto dalla vendita. In merito al prezzo stabilito, questi è in linea con quanto valutato dal CTU,  nella perizia del 2017, adottando il criterio del valore di mercato, ovvero Euro 639.327,38. Quest'ultimo valore pare non tenere conto, però, di un terreno di cui al fg. 60 mapp. 1322, erroneamente sfuggito in perizie integrative, successive a quella del Gennaio 2017. Da un esame sui valori riportati in perizia, infine, emergono differenze tra i totali parziali e finali degli oneri (vd. par. 6.1.1 e allegato in Proposta d'accordo). Il valore, così, incrementerebbe (vd. par. 6.1.1 Accordo). Per tale ragione è stato ritenuto prudenzialmente opportuno dai sovraindebitati, con l'assistenza del legale e del predisponente Piano, stimare un prezzo di Euro 650.000,00.

Per quanto riguarda i beni mobili si segnala che:

- il motociclo Piaggio targato BW13545 pignorato da Colombin & Figlio Spa (creditore, vd. par. successivo) è stato venduto e la somma è stata corrisposta alla società pignorante⁶;
- l'autovettura Land Rover targata DN441TJ sulla quale risulta iscritto gravame, come dichiarato dal Sig. Cima Aurelio, è stata oggetto di un passaggio privato, del quale è stato richiesto documento comprovante ma ad oggi non è stato fornito.

E' doveroso precisare, tuttavia, che nonostante siano stati richieste le visure del Pra e riportati i beni mobili riconducibili ai soggetti, nessuno di tali beni è stato considerato come attivo generante flusso di reddito nel Piano.

L'inventario del magazzino effettuato ad Ottobre 2017, depositato presso la VG del Tribunale di Massa, dalla scrivente con l'ausilio della Dott.ssa Arianna Menconi fece rilevare una importante rimanenza in termini di bottiglie e valore (circa Euro 356.000) oltre al vino nelle botti non ancora reso prodotto finito. In considerazione della tecnicità del lavoro si è resa necessaria la valutazione fornita da un esperto del settore, agronomo Dott. Lagomarsini, il quale ha stimato che il vino già

⁶ Come risulta dalle dichiarazioni rilasciate via Pec dal legale.

in bottiglia ha un valore di circa Euro 350.000,00 oltre al valore di quello da imbottigliare e ormai destinabile alla vendita (annate 2014 e 2015) che si attesterebbe a circa Euro 300.000,00. Nell'Accordo, ai fini della vendita del magazzino, è stato convenuto di dimezzare la somma prevista come ricavato. Tale stima appare ragionevole se rispettate le intenzioni di seguire diligentemente le linee guida (politiche di vendita, prezzi ecc.) fornite dai consulenti coinvolti.

Componenti passive.

Una prima ricostruzione delle componenti passive fu presentata sulla base degli interventi nell'esecuzione immobiliare che ha visto coinvolti i sovraindebitati. I soggetti creditori si distinguevano sostanzialmente in quattro macroclassi:

➤ equitalia/ agenzia delle entrate

DEBITI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE				
	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
Debiti Agenzia Riscossione Cina Aurelio	-	225.969,32	34.563,22	260.532,54
Debiti Agenzia Riscossione Cina Giovanni	21.428,01	3.658,20	66.291,34	91.377,55
Debiti Agenzia Riscossione Lippi Graziella	-	5.065,94	4.457,15	9.523,09
TOTALE	21.428,01	234.693,46	105.311,71	361.433,18

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI				
	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
Cartella n. 06620170006511730 per anno 2014	-	42.521,83	-	42.521,83
Comunicazione 36 bis per anno 2015	-	10.953,12	-	10.953,12
TOTALE	-	53.474,95	-	53.474,95

➤ banche

BANCHE				
	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
Banca MPS per mutuo 20/05/2002	769.783,31	-	-	769.783,31
Banca MPS per mutuo 29/11/2006	107.014,61	-	-	107.014,61
Banca MPS per saldo c/c n. 632666.17	-	-	39.596,65	39.596,65
Banca MPS per contratto Interest Rate Swap	-	-	28.600,00	28.600,00
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana cred.coop.	-	-	12.046,42	12.046,42
ISMEA (Ente Pubblico Economico Nazionale)	-	31.288,35	-	31.288,35
TOTALE	876.797,92	31.288,35	80.243,07	988.329,34

➤ fornitori

FORNITORI				
	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	TOTALE
Artigiansughero s.r.l.	-	-	3.720,36	3.720,36
Bacama Scv s.r.l.	-	-	7.239,26	7.239,26
Colombin & figlio S.p.A.	-	-	2.143,01	2.143,01
Covelli e Ricci Assicurazioni snc	-	-	6.955,83	6.955,83
Impresa Verde Toscana s.r.l.	-	-	6.048,23	6.048,23
Giorgio Baccigalupi	-	-	26.484,51	26.484,51
TOTALE	-	-	52.591,20	52.591,20

➤ professionisti intervenuti e "interveniendi" nella procedura

SPESE DI PROCEDURA	
Dott. Tognelli - Custode Giudiziario	13.967,50
Arch. Costucci - Perito Estimatore	13.608,16
Dott.ssa Lucherini - OCC - attestatore	31.200,00
Liquidatore	15.600,00
Dott.ssa Menconi - assistente predisposizione piano	5.200,00
TOTALE	79.575,66
acconto già pagato all'OCC	2.600,00
RESIDUO DA PAGARE	76.975,66

Debiti equitalia/agenzia delle entrate

Essendo stata promessa la bozza definitiva per Ottobre 2017, la scrivente inviò la prima Pec all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate in data 22 Settembre 2017 (all. 16) per avere accesso alla banca dati al fine di ricevere estratti di ruolo aggiornati e ogni informazione utile riconducibile agli istanti. La prima risposta giunse in data 24 Ottobre 2017 (all.17), alla quale⁷ seguì in data 30 Novembre 2017 (all. 18), dietro richiesta del precedente professionista predisponente Piano, ulteriore sollecito per ottenere una suddivisione precisa dei crediti vantati con distinzione tra privilegiati e chirografi dal momento che gli estratti inviati non riportavano tale distinzione in maniera puntuale. Il 4 Dicembre 2017 l'Agenzia delle Entrate, a mezzo Pec (all.19) notificò l'impossibilità a fornire il dettaglio di cui sopra per mancanza di specifico programma dedicato alla procedura in oggetto. Ne scaturì comunicazione, a mezzo Pec, della scrivente (all. 20), il 15

⁷ Appurato, nel frattempo, che la presentazione di una bozza definitiva sarebbe tardata

Dicembre 2017, che informava l'Agenzia che, laddove non vi fosse stata indicazione di eventuale privilegio attribuibile al credito rivendicato, esso sarebbe stato passibile di declassamento a chirografo.

La ricostruzione del debito, riportato nell'Accordo (vd. par. 6.2.1-6.2.2 dell'Accordo), è stato fatto con l'ausilio della Dott.ssa Menconi e della scrivente. Sono stati recuperati, infine, i certificati dei carichi pendenti (vd. par.6.2.1-6.2.2 dell'Accordo) al fine di considerare le somme non ancora a ruolo. Prudenzialmente sono state stimate anche le somme che potrebbero essere oggetto di accertamento ma, incerte nell'*an* e nel *quantum*, è ragionevole studiare un piano di intervento nel caso si verifichi la fattispecie, piuttosto che inserirle *ab initio*. A tal proposito è stato chiesto di prevedere un accantonamento delle spese pari a Euro 5.000,00 annuali per rischi e oneri.

Banche

La principale Banca creditrice è Monte Paschi di Siena Spa con la quale sono stati stipulati due contratti di mutuo agrario da parte del Sig. Cima Aurelio, garanti i due genitori Sigg. Cima Giovanni e Lippi Graziella:

- data 29 Novembre 2006 Rep. 14040 racc. 4919
- data 20 Maggio 2002 Rep. 52567 fascicolo 17710.

Con la Banca Mps Spa è stato stipulato in data 28 Maggio 1997 anche un contratto di conto corrente n. 632666,17 e un contratto di Interest Swap n. 109979 4802 in data 20 Ottobre 2011.

Una prima richiesta di informazioni, circa i rapporti in essere con i sovraindebitati e, quindi, il credito vantato fu fatta, a mezzo Pec, in data 11 Agosto 2017 (all. 21). A questa Pec non fu fornita nessuna risposta. Seguirono altri due solleciti, a mezzo Pec, in data 4 e 5 Settembre 2017 (all. 22), in conseguenza dei quali la scrivente venne contattata [REDACTED] della filiale di Pisa, la quale si attivò per produrre quanto utile a servizio della verifica dei dati, le prime risposte arrivarono ad Ottobre 2017, a mezzo mail e non PEC, per questioni tecniche legate alle

dimensione degli allegati. Il lavoro di corrispondenza si è concluso in data 27 Dicembre 2017 quando alla scrivente, sempre a mezzo mail ordinaria, furono inviati gli estratti conto dal 2012 al 2017 (all. 23). Quanto riportato a debito nell'Accordo corrisponde alle risposte di Mps ad oggi pervenute.

Altro istituto di credito intervenuto nella procedura esecutiva è la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. A questo sono state notificate Pec di richiesta precisazione di credito in data 11 Agosto 2017 (all. 24) e sollecito di risposta il 4 Settembre 2017 (all. 25). La risposta è giunta in data 8 Settembre 2017 (all. 26) e l'11 Settembre 2017 (all. 27) sono stati, inoltre, richiesti gli estratti degli ultimi cinque anni ma questi non sono mai pervenuti. Quanto riportato a debito nell'Accordo differisce con le risposte avute per l'importo attribuibile a spese legali ai fini di intervento nell'esecuzione immobiliare n. 10/2015 (Euro 474,19). Tali spese, tuttavia, non sono state liquidate da alcun Giudice in via definitiva in quanto il procedimento esecutivo è ancora in essere. In ogni caso non è un importo così rilevante da inficiare la veridicità del dato dichiarato. In Accordo sono stati considerati, in maniera erronea Euro 160,00 relativi a spese (bolli ecc.) due volte. Saranno da decurtare quindi dal totale di Euro 12.046,42 (prima rata) e sarà da tenere conto che non dovranno essere corrisposti.

Ismea è stato inserito tra le banche in quanto è un ente pubblico che nell'ambito delle sue funzioni istituzionali realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate. La richiesta di accesso alla banca dati Ismea per avere contezza circa il credito vantato è stata notificata via Pec in data 22 Settembre 2017 (all. 28). La risposta è giunta a mezzo Pec in data 17 Ottobre 2017 (all. 29), il credito vantato in virtù del contratto di vendita con patto di riservato dominio sottoscritto dal Sig. Cima Aurelio è pari a Euro 31.288,35 e corrisponde a quanto indicato nell'Accordo.

Fornitori

Artigiansughero: è giunta Pec dall'Avv.to Scaccia, legale della società, in data 21 Settembre 2017 (all. 30). Quanto riportato nell'Accordo corrisponde a quanto nel precetto allegato alla Pec a seguito di esecutività del DI n. 1834/2017.

Bacama scv: per irreperibilità Pec, ci si è avvalsi della mail ordinaria, a seguito della mail della scrivente (all. 31), datata 11 Settembre 2017, è giunta risposta il giorno 15 Settembre (all. 32). Quanto riportato nell'Accordo è in linea con la risposta di precisazione del credito.

Colombin e figlio spa: alla Pec della scrivente del giorno 11 Agosto 2017 (all. 33) è stata data risposta (all. 34) a mezzo Pec il 21 Agosto 2017. Quanto nell'Accordo dal debitore corrisponde a quanto riportato nella risposta del creditore.

Covelli e Ricci Ass.ni snc: alla Pec della scrivente (all. 35) dell'11 Agosto 2017, è seguito sollecito il giorno 8 Settembre 2017 (all. 36). Una prima risposta (all. 37) è giunta l'11 Settembre 2017, una seconda, consequenziale all'invito della scrivente di precisazioni in merito, è giunta il 12 Settembre 2017 (all. 38). Nell'Accordo è stato riportato come debito l'importo risultante dall'atto di precisazione allegato alla Pec dell'11 Settembre.

Impresa Verde Toscana srl: dopo la richiesta di precisazione del credito avvenuta a mezzo Pec in data 11 Agosto 2017 (all. 39) è stata notificata risposta in data 22 Agosto 2017 (all.40). In questa mail sono stati rivendicati a credito Euro 4.557,45 in linea capitale, Euro 1.884,14 a titolo di interessi moratori, Euro 138,26 a titolo di rimborso spese vive ed Euro 2.349,18 per spese legalo successive relative al procedimento monitorio e alla fase esecutiva. A codesta risposta sono si sono susseguite richieste di precisazione in data 8 Settembre 2017 e 11 Settembre 2017 (all. 41) a cui, la scrivente ha avuto risposta, in data 21 Settembre 2017 (all. 42). Tutto ciò premesso quanto riportato come debito nell'Accordo differisce dalle pretese creditorie dell'Avv.to Nicola Gori per Impresa Verde Toscana per la richiesta di interessi moratori, rimborso spese vive e ulteriori spese legali (queste ultime non supportate da documentazione). A parere della scrivente quanto riportato nell'Accordo è in linea con quanto nel precetto allegato.

Enologia Baccigalupi: il 23 Agosto 2017 è stata inviata Pec (all. 43) al Dott. Baccigalupi per avere riscontro sulla rispondenza di quanto dichiarato dal Sig. Cima Aurelio, non avendo avuto risposta, è stata inviata mail per posta ordinaria in data 11 Settembre 2017. Il Dott. Baccigalupi in data 29 Dicembre 2017 (all. 44) ha notificato via Pec precisazione del credito alla scrivente.

Quanto nell'Accordo corrisponde al credito vantato dal Dott. Baccigalupi, non è, quindi, ritenibile inficiato il valore presentato in Accordo.

Professionisti

Nell'Accordo rientrano anche le spese di procedura, non solo quelle relative ai professionisti intervenuti nel sovraindebitamento ma anche quelli intervenuti nella procedura esecutiva.

Custode procedura esecutiva: il compenso è stato calcolato sulla base del DM 80 del 15 Maggio 2009, considerando il valore del patrimonio oggetto di custodia in fase esecutiva.

CTU procedura esecutiva: nella notula dell'Architetto incaricato del 23 Gennaio 2017 veniva richiesta al Giudice Dott.ssa Elisa Pinna la liquidazione del compenso sulla base del DM 30 Maggio 2002 e l'applicazione dell'art 52 primo comma che prevede, per prestazioni di eccezionale importanza, l'aumento del 100% delle tariffe.

IN VIA DEFINITIVA:

	Minimo	Medio	Massimo
B) Spese imponibili IVA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
C) Spese non imponibili IVA	€ 681,70	€ 681,70	€ 681,70
TOTALE (compreso l'acconto già liquidato)			

IN VIA PROVVISORIA:

	Minimo	Medio	Massimo

Estratto notula

Trattandosi di cifre importanti e in un'ottica di ragionevolezza economica⁸, la scrivente ha sottoposto anche al Giudice delegato alla procedura di sovraindebitamento il problema di una notula con cui si richiede cifra tanto importante e si è giunti a tale rideterminazione **tenendo conto che i fabbricati ed i terreni hanno tutti le medesime caratteristiche:**

- 1) Art. 12 co. 1 euro 400 a lotto: totale Euro 4.000,00;
 - 2) Art. 12 co. 2: euro 150 a lotto: totale Euro 1.500,00;
 - 3) Vacanze: 0 in quanto il compenso per le attività in questione è già ricompreso negli onorari di cui sopra;
 - 4) Spese imponibili: 0 in quanto non documentate;
 - 5) Spese imponibili: Euro 681,70;
 - 6) Art. 13: per tutti i fabbricati Euro 2.271,76 che è pari al massimo dell'onorario liquidabile sommando i prezzi stimati per tutti i fabbricati; Euro 2.271,76 per i terreni, pari al massimo dell'onorario liquidabile sommando i prezzi stimati per tutti i terreni.
 - 7) Escluso l'art. 52 in quanto non si ravvisano i presupposti per il raddoppio dell'onorario.
- Il totale ammonta ad Euro 10.043,52 oltre spese ed accessori.

La scrivente ha, quindi, informato i sovraindebitati al fine di inserire tale cifra in Accordo.

Occ: il compenso del gestore della crisi nominato ovvero la scrivente, Dott.ssa Giulia Lucherini, è stato oggetto di calcolo sulla base dei compensi previsti per l'attività di curatela di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30/2012, richiamato dall'art. 16, comma 1, DM 202/2014. Dei tre scaglioni previsti come compenso, è stato considerato quello più basso, abbattuto del 40% ai sensi di legge e ulteriormente ribassato per non gravare sulla procedura. La modalità di corresponsione del compenso (il cui saldo è spalmato su tre anni) è stata oggetto di accordo economico (all. 45) con i sovraindebitati.

⁸ In parole poco formali ma concrete: è inutile sovraccaricare di ulteriori debiti chi non è già in grado di farne fronte, è giusto che sia rispettata la volontà giuridica e che venga ricompensato il lavoro ma senza esasperazione.

Liquidatore in caso di omologazione e vendita del complesso immobiliare: è stato chiesto alla Dott.ssa Menconi Arianna di produrre un preventivo riducendo il proprio compenso del 50% così da non gravare su una procedura che, sulla base delle tariffe ex lege determinate, comporterebbe compensi professionali onerosi. Il preventivo è stato prontamente sottoposto ai sovraindebitati al fine di renderli edotti sui vari passaggi e le spese a cui andranno incontro. I sovraindebitati hanno ritenuto, previa visione del preventivo, di coinvolgere la dott.ssa Menconi.

Predisponente Piano: seppur ridondante, è doveroso ricordare la complessità del lavoro svolto. Vi è stato un lungo ritardo nella predisposizione di un Accordo che si è, poi, rivelato non adeguato alla situazione ed alla prestazione ai creditori, i sovraindebitati si sono resi disponibili a fornire tutti i documenti necessari ma non erano in grado, certamente, di elaborare una situazione attiva e passiva in autonomia. L'intervento in corsa ha sicuramente determinato una totale dedizione ad affiancare i soggetti istanti al fine di presentare alla scrivente un Accordo preciso. Per queste motivazioni il compenso richiesto appare ampiamente giustificabile. In qualità di attestatrice è stato richiesto ai professionisti precedentemente intervenuti una dichiarazione di non pretesa di alcun compenso.

Ulteriori banche dati a cui l'attestatore è autorizzato ad accedere

Dietro riconosciuta autorizzazione del Giudice Delegato Dott.ssa Sara Farini, la scrivente notificò alle banche dati più importanti per avere accesso alle informazioni sui Sigg. Cima Aurelio e Giovanni e Lippi Graziella.

In data 21 Settembre 2017 (all. 46) è stata notificata Pec all'INPS e all'INAIL per avere riscontro sulle posizioni dei sovraindebitati, l'INPS ha risposto in data 25 Settembre 2017 (all. 47) confermando che i genitori del Sig. Cima Aurelio sono titolari di pensione mentre egli è iscritto alla gestione dei coltivatori diretti. Nulla fu precisato circa eventuali debiti. L'INAIL non ha mai risposto.

In data 9 Agosto 2017 è stata inviata tramite fax richiesta di accesso alla banca dati per i Sigg. Cima Aurelio, Cima Giovanni e Lippi Graziella al CRIF (all. 48). Il CRIF ha inviato riscontro in data 23 Agosto 2017, in merito a Cima Giovanni (all. 49) segnala un prestito personale estinto, il ricorso alla cessione del quinto a far data da 01 Gennaio 2014 sino al 31 Dicembre 2023, l'esistenza di un mutuo chirografario con Banca Versilia e Lunigiana conclusosi l'11 Febbraio 2015, il pignoramento degli immobili n° 4195/2940 a favore di MPS CAPITAL SERVICES e l'ipoteca n° 4255/819 a favore di Equitalia segnalata in Accordo. A carico di Lippi Graziella (all. 50) risulta un prestito personale estinto, mutuo chirografario con Banca Versilia e Lunigiana conclusosi l'11 Febbraio 2015 e il pignoramento degli immobili n° 4195/2940 a favore di MPS CAPITAL SERVICES. Il Sig. Cima Aurelio (all. 51) risulta aver estinto un mutuo ipotecario con Banca Carige Spa in data 30 Giugno 2017, risulta debitore verso MPS per Euro 25.124,00 per un prestito ma di tale prestito in scadenza il 6 Aprile 2018 non è stata operata alcuna precisazione di credito da parte di MPS.

In data 10 Agosto 2017 (all. 52) è stato inviato fax al CTC – consorzio di tutela del credito- il quale ha risposto in medesima dichiarando che non risultano segnalazioni sui soggetti sovraindebitati (all. 53).

La scrivente in data 9 Agosto 2017 ha richiesto a mezzo Pec, alla Banca di Italia (all. 54), di poter avere accesso alla Centrale allarme interbancaria. Il 17 Agosto 2017 è stato notificato (all. 55) da Banca di Italia il tabulato che riportava l'assenza dei tre soggetti in archivio.

Alla stessa Banca di Italia, sempre a mezzo PEC, in data 9 Agosto 2017 (all. 56) è stato demandato di avere accesso anche alla Centrale Rischi, pervenne risposta il giorno seguente (all. 57). Per quanto riguarda il Sig. Cima Aurelio (all. 58), sulla base dell'ultima rilevazione mensile disponibile, giugno 2017, risultano sofferenze con:

- Banca Versilia e Lunigiana: utilizzato Euro 12.441,00, valore garanzia 75.000,00 cointestazione formata dai genitori;

- MPS spa: in assenza di garanzie reali/privilegi utilizzato Euro 79.208,00, in presenza di ipoteca esterna utilizzato Euro 107.498,00 e pari importo garantito. Garanzia formata dai genitori valore Euro 320.000,00, garantito Euro 107.498, da Comfidi garanzia valore Euro 67.933,00 pari importo garantito;
- MPS Capital services: ipoteca esterna utilizzato Euro 763.193,00 e pari importo garantito. Informazione sui garanti nella sezione garanzie ricevute: valore garanzia Euro 763.193,00 e importo garantito Euro 763.193,00; valore garanzia Euro 1.549.371,00 e garantito Euro 763.193,00.

Risulta, poi, un credito di firma, rapporto non contestato con garanzie personali su finanziamenti di intermediari finanziari: accordato Euro 52.013,00, pari importo accordato operativo, pari importo utilizzato. Il sovraindebitato non ha mai dichiarato di avere debiti ulteriori a quelli presentati nell'Accordo e, tuttavia, sono state adottate tutte le misure riconducibili alla diligenza professionale (comunicazioni ai creditori, accesso banche dati ecc.) per ricostruire il passivo. In data 9 Gennaio 2018 è intercorso contatto telefonico con Comfidi per avere delucidazioni su tale credito di firma e è stato dichiarato che trattasi solo di una garanzia a latere di finanziamento MPS (società a cui è stata circolarizzata e, allegata alla presente, precisazione di credito). E' stata, comunque, inviata PEC in medesima data (all. 58 bis) al fine di ottenere conferma urgente (all. 58 ter).

A carico del Sig. Cima Giovanni (all. 59) al Giugno 2017 risultano le garanzie reali esterne a favore di Cima Aurelio verso MPS spa e MPS capital services, la prima di importo pari a Euro 320.000,00 e garantito Euro 107.498,00, la seconda pari a Euro 1.549.371,00 e garantito Euro 763.193,00. Risulta anche la garanzia personale di prima istanza verso la Banca Versilia Lunigiana pari a Euro 75.000,00, importo garantito Euro 12.440,00. risultano le garanzie personali di prima istanza a favore di Cima Aurelio verso MPS spa e MPS capital services, la prima di importo pari a Euro 320.000,00 e garantito Euro 107.498,00 oltre a garanzia (non rilevato

il soggetto a favore) pari a Euro 48.000,00 e garantito 10.000,00; la seconda pari a Euro 763.193,00 e garantito pari importo.

A carico del Sig. ra Lippi Graziella al Giugno 2017 (all. 60) risultano le garanzie personali di prima istanza a favore di Cima Aurelio verso MPS spa e MPS capital services, la prima di importo pari a Euro 320.000,00 e garantito Euro 107.498,00 oltre a garanzia (non rilevato il soggetto a favore) pari a Euro 48.000,00 e garantito 10.000,00; la seconda pari a Euro 763.193,0 e garantito pari importo. Risulta anche la garanzia personale di prima istanza verso la Banca Versilia Lunigiana pari a Euro 75.000,00, importo garantito Euro 12.440,00. Tra le garanzie reali esterne, categoria garanzie ricevute, garantito Cima Aurelio, si ha anche garanzia valore Euro 1.549.371, importo garantito Euro 763.193.

E' stato, infine, richiesto all'istante principale (Cima Aurelio) di produrre gli estratti degli ultimi cinque anni relativi a eventuali rapporti di conto in essere con Istituti di credito non segnalati come creditori. Dalle banche dati emergono, infatti, rapporti anche con Gruppo Banca Carige-Cassa di Risparmio Carrara spa. Per stessa ammissione del Sig. Cima Aurelio risulta rapporto di conto con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno. Per quanto riguarda i saldi di conto vengono di seguito ricapitolati:

- Banca Carige al 31/12/2016: + Euro 82,87 (all. 61 e/c 2012-2016);
- Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno: + Euro 128,42 (all. 62 c/c 2012-2016).

In queste annualità sono emersi alcuni prelevamenti. Con una circolare del 2010⁹ il Mef ha chiarito che questo tipo di operazioni devono essere valutate nel loro complesso tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi, soggettivi ed oggettivi. La scrivente, tuttavia, al momento dei prelevamenti non era la consulente del Sig. Cima Aurelio, e non si rinviene un obbligo di indagine su prelevamenti pregressi, resta fermo che, qualora fosse ritenuto opportuno anche su segnalazione del Giudice dell'eventuale omologa, saranno poste in essere le opportune ricerche.

⁹ Circolare dell'11 ottobre 2010, protocollo n. 297944.

Se ritenuto opportuno sarà cura della scrivente far integrare a questi ultimi due Istituti di Credito con la documentazione degli estratti conti con l'annualità 2017 previa richiesta degli interessati, oltre a ogni altro documento ritenuto necessario per la procedura in oggetto.

Dal momento che, in base a quanto dichiarato dai sovraindebitati, il Comune di Massa non ha fornito certificazione alcuna al Sig. Cima Aurelio in relazione a eventuali tributi pendenti, è stato, infine, richiesto un certificato per eventuali carichi anche presso il Comune di Massa in data 28 Dicembre 2017 (all. 63), ma non è stata mai notificata risposta.

Sulla base di tutte le attività di verifica poste in essere, della documentazione acquisita, delle discrepanze evidenziate, si può concludere **confermando sommariamente l'esistenza ed il quantum delle componenti negative indicate nel piano, pur ribadendo le incertezze legate alle mancate risposte da parte di alcuni creditori, al fatto che in alcuni casi le risposte sono state poco dettagliate e scarsamente documentate, ad alcune discrepanze emerse con le Banche Dati, al fatto che trattasi di situazione *in fieri* che dunque difficilmente può essere cristallizzata ad una certa data.**

ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO EX ART. 9 CO. 2 L. n. 3/2012


Sulla base della documentazione prodotta e di quella che è stata possibile reperire, sulla base delle dichiarazioni degli istanti, considerando che non si può prescindere da un' ineliminabile incertezza legata alla possibile esistenza di ulteriori rapporti di debito riconducibili alle parti, non rinvenibili né attraverso l'esame delle banche dati né tramite l'attività di circolarizzazione verso i creditori, all'imprecisione relativa ad alcuni dati, alla situazione *in fieri*, all'intervento "in corsa" di un professionista per i debitori che, tuttavia, ha adottato tutte le misure necessarie per avere un quadro clinico della situazione rendendosi disponibile ad un costante confronto con la scrivente, è stata effettuata l'analisi che si va ad esporre.

La veste giuridica societaria che non obbliga al deposito di un bilancio ha impedito di prendere visione di uno Stato Patrimoniale e sulla base delle dichiarazioni e documenti forniti dal

consulente fiscale non è stata consentita una sua ricostruzione. È stato, tuttavia, seppur con difficoltà, sulla base delle situazioni contabili del consulente, ricostruito il conto economico. Dal conto economico riclassificato è stato sviluppato un conto economico preventivo per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024.


Dalle dichiarazioni Iva si riscontra che il fatturato per gli anni 2013-2014-2015-2016 è stato di Euro 118.031,00, 148.819,00, 73.831,00, 132.093,00. Gli istanti hanno dichiarato che nel 2015 avrebbero subito un arresto a causa dei danni inflitti dai disastri idrogeologici di zona alle vendemmie. Il condizionale è d'obbligo in quanto difficilmente riscontrabile seppur vero che la zona del Candia è stata colpita da importanti eventi alluvionali.

Per quanto riguarda i ricavi l'ipotesi è ottimistica. L'incremento maggiore si ha nel primo anno, ciò, però, appare in linea con le intenzioni dell'istante principale, imprenditore agricolo, di investire (Euro 8.000,00) in un piano di marketing che consenta di "svecchiarsi" e perdere la connotazione "casalinga" che ha l'attuale gestione. Elemento a favore è che con l'attività agricola si dovrebbe avere un recupero del credito nel breve termine, in virtù della legge sui pagamenti relativi alla fornitura di prodotti agroalimentari non deteriorabili, ovvero 60 giorni, ai sensi dell'art. 62, co. 3, decreto legge 1 del 24 Gennaio 2012. È stato prudenzialmente considerato, tuttavia, un rientro dei crediti a favore un po' più lento con allungamento a ulteriori dodici mesi da fine esercizio 2024 nell'Accordo.

FATTURATO

E' indispensabile sottolineare, e ricordare ai creditori, che la realizzazione del fatturato è fortemente legate all'alea connessa a eventi atmosferici e situazioni geologiche che possono consentire la realizzazione di una vendemmia funzionale alla produzione e affermazione dei dati di cui sopra. Vi sono, però, le bottiglie rimanenti ogni anno dalla produzione a garanzia di eventuale scarsità di vendemmia, oltre che all'assicurazione stipulata nel caso si verificano tali eventi.

RIMANENZE




La valutazione delle rimanenze è stata di complessa ricostruzione e ci si è dovuti affidare alle dichiarazioni dell'imprenditore agricolo al fine di poter presentare un quadro più puntuale rispetto a quanto risultante dalle situazioni contabili. Si ha un graduale incremento della produzione finita di vino, seppur non rilevante, e ciò è coerente con il fatto che l'azienda non ha difficoltà nel produrre, quanto nell'attuare una politica di gestione scorte *just in time* invertendo il "vetusto metodo" di avere prodotti finiti per il magazzino in attesa di essere venduti, (*logica push*), nella *logica pull* secondo cui occorre produrre solo ciò che è stato venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi. Laddove l'incremento delle bottiglie prodotte è inversamente proporzionale alla crescita del fatturato è perché è previsto un incremento dei prezzi ragionevolmente in linea con l'aggiornamento del prezzo del vino¹⁰. Nel 2024 vi è un incremento produttivo alto rispetto alle

¹⁰ La scrivente non è un'esperta o responsabile del settore, ciononostante, ha condotto ricerche su testate giornalistiche ed è emerso che il prezzo del vino italiano sta osservando un generale aumento sul quale influisce anche la vendemmia scarsa del 2017 per cui l'offerta sarà inferiore rispetto alla domanda. <http://www.winenews.it/news/46151/la-vendemmia-2017-scarso-e-il-vino-sfuso-ne-paga-le-conseguenze-aumentano-i-prezzi-e-si-rischia-di-non-coprire-le-richieste-ecco-cosa-si-attende-in-italia-francia-spagna-stati-uniti-e-cile-nel-global-market-report-del-broker-ciatti-company>; <http://www.affaritaliani.it/blog/quelli-che-i-numero-non-dicono/vendemmia-scarso-prezzi-alti-515800.html>.

bottiglie che prevedono di vendere. Quest'ultimo dato, però, non incide in maniera evidenziabile sul Piano.

I costi delle materie prime ricostruiti sulla base delle indicazioni dell'imprenditore agricolo sono in linea con l'incremento produttivo previsto, come appare anche nel grafico sotto, infatti vi è un assestamento per le annualità 2019-2022.

COSTI MATERIE PRIME



La stima delle imposte di cui al paragrafo 2.4 corrisponde a quanto previsto per il trattamento fiscale delle imprese agricole. Resta fermo che è una stima legata alla alea connessa alle frequenti novità introdotte dal legislatore fiscale.

anni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
imposta reddito agrario e domenicale	€ 498,00	€ 498,00	€ 498,00	€ 498,00	€ 498,00	€ 498,00	€ 498,00
ad reg. e com.	€ 30,07	€ 30,07	€ 30,07	€ 30,07	€ 30,07	€ 30,07	€ 30,07
irap	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
imposte totali	€ 528,07	€ 528,07	€ 528,07	€ 528,07	€ 528,07	€ 528,07	€ 528,07

L'imposta sul valore aggiunto non ha riflesso a livello economico sul Piano, tuttavia, si è ritenuto opportuno, in virtù del *modus operandi* avuto dai soggetti coinvolti, operare una stima prospettica che avesse la funzione di "remind" al fine di rendere in maniera più chiara possibile l'imprenditore su cosa e quanto dovrà corrispondere in ragione della sua attività.

IMPONIBILE	€ 178.628,79	€ 197.931,37	€ 208.663,49	€ 218.114,94	€ 223.366,56	€ 227.628,61	€ 231.972,83
IVA A DEBITO	€ 39.298,33	€ 43.544,90	€ 45.905,97	€ 47.985,29	€ 49.140,64	€ 50.078,30	€ 51.034,02
IMPONIBILE COSTI	€ 66.000,00	€ 78.422,43	€ 78.824,88	€ 80.815,17	€ 81.051,50	€ 86.016,17	€ 86.595,17
IVA A CREDITO	€ 14.520,00	€ 17.252,93	€ 17.341,47	€ 17.779,34	€ 17.831,33	€ 18.923,56	€ 19.050,94
iva da pagare	€ 24.778,33	€ 26.291,97	€ 28.564,49	€ 30.205,95	€ 31.309,31	€ 31.154,74	€ 31.983,08

Per quanto riguarda le spese familiari del Sig. Cima Aurelio si ritiene ragionevole il contenimento della spesa in circa Euro 2.100,00.

L'Accordo presentato dagli istanti prevede il soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari, prelatizi e delle spese di procedura, e del 74% dei crediti chirografari così come quantificati nel Piano, sulla base delle risposte alla richiesta di precisazione del credito, su un arco temporale complessivo di sette anni e mezzo, con previsione di pagamenti mensili. Il predisponente Piano ha considerato l'inizio del pagamento dei debiti (eccetto quelli di procedura) a far data dal Luglio 2018, in quanto ai sensi dell'art. 12, co. 3 bis, Lg 3/2012, l'omologa deve intervenire nel termine massimo di sei mesi dal deposito dell'Accordo.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 Lg. 3/ 2012, ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Ai sensi dell'art. 8 comma 4, Lg 3/2012 se è, però, prevista continuazione dell'attività è possibile prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento del credito munito di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.

Tutto ciò premesso sono ammessi al diritto di voto tutti creditori:

- fornitori, Ismea, Banca Versilia e Lunigiana, Equitalia per l'importo chirografo oltre che per l'importo munito di privilegio che viene rimborsato oltre l'anno;

- Mps in ragione dell'ammontare di credito privilegiato che verrà soddisfatto in un termine superiore all'anno, da cui viene dedotto l'importo previsto dalla realizzazione della vendita del compendio immobiliare;

Si rammenta che per quanto riguarda il voto attribuito a MPS, da cui viene dedotto l'importo previsto dalla realizzazione del compendio immobiliare oltre a quello rimborsato nell'anno, la somma dedotta come prezzo di vendita e per cui non votano non può essere definibile come assolutamente certa per l'alea che caratterizza l'operazione. Tale incertezza è stata "colmata" dal consentire a MPS il voto per il totale del ricavato dalla vendita del magazzino senza dedurre l'importo ricavabile e attribuibile a MPS nell'anno.


L'Accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Considerati i flussi di reddito derivanti dall'attività, dall'affitto del [REDACTED] [REDACTED] dalla vendita di parte del compendio immobiliare di cui è stata presentata manifestazione di interesse e del magazzino, **si ritiene complessivamente verosimile la fattibilità del piano proposto, anche alla luce del fatto che gli istanti, ai sensi dell'art. 8 co. 3 Legge n. 3/2012, si sono impegnati nel piano "a NON contrarre ulteriori rapporti di finanziamento e/o rapporti di debito di qualsivoglia natura per importi superiori a Euro 10.000 nei prossimi sette anni e mezzo di Piano".**

E' pacifico che permane una forte alea legata alla continuità dell'attività, all'atteggiamento tenuto dai soggetti coinvolti nell'attenersi diligentemente a quanto previsto dall'Accordo, al mantenimento dei flussi di reddito messi a disposizione, al fatto che non sopravvengano spese straordinarie legate a fatti ad oggi non previsti e non prevedibili e/o a fatti ad oggi non conosciuti dalla scrivente, nonostante il massimo impiego della diligenza professionale.

Ritenendo di aver adempiuto all'incarico conferito, la scrivente rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuali integrazioni richieste.

Massa, 09/01/2018



Dott.ssa Giulia Lucherini

ALLEGATI:

1. Carichi pendenti Procura della Repubblica Cima Aurelio, Cima Giovanni, Lippi Graziella, [REDACTED]
2. Verbale incontro 10/7/2017
3. Verbale incontro 04/08/2017
4. Verbale incontro 11/9 e 29/9/2017
5. Verbale incontro 04/10/2017
6. Preventivo liquidatore
7. Dichiarazione Cima Aurelio
8. Visura personale Cima Aurelio
9. Visura personale Lippi Graziella
10. Visura personale Cima Giovanni
11. Contratto d'affitto [REDACTED] Cima Giovanni
12. Dichiarazione dei redditi [REDACTED]
13. Situazioni contabili [REDACTED]
14. Carichi pendenti [REDACTED]
15. Dichiarazione del consulente fiscale di rispondenza a verità e correttezza della documentazione rilasciata
16. Pec a Agenzia delle Entrate 22/9/2017
17. Pec da Agenzia delle Entrate 24/10/2017
18. Pec a Agenzia delle Entrate 30/11/2017
19. Pec da Agenzia delle Entrate 4/12/2017
20. Pec a Agenzia delle Entrate 15/12/17
21. Pec a MPS 11/8/2017
22. Pec a MPS 5/9/2017
23. Estratti conto Unicredit 2012-2017 e documenti di risposta
24. Pec a Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 11/8/2017
25. Pec a Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 4/9/2017

Attestazione di fattibilità dell'esperto nominato Dott.ssa Giulia Lucherini allegata alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dai debitori ex art. 9 co. 2 Legge 27.01.2012 n. 3.

26. Pec da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 8/9/2017
27. Pec a Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 11/9/2017
28. Pec a Ismea 22/9/2017
29. Pec da Ismea 17/10/2017
30. Pec da Avv.to Scaccia (Artigiansughero) 21/9/2017
31. Mail a Bacama scv 11/9/2017
32. Mail da Bacama scv 15/9/2017
33. Pec a Colombin e figlio spa 11/8/2017
34. Pec da Colombin e figlio spa 21/8/2017
35. Pec a Covelli snc 11/8/2017
36. Pec a Covelli snc 8/9/2917
37. Pec da Covelli snc 11/9/2017
38. Pec da Covelli snc 12/9/2017
39. Pec a Impresa verde toscana srl 11/8/2017
40. Pec da Impresa verde toscana srl 22/8/2017
41. Pec a Impresa verde toscana srl 8 e 11/9/2017
42. Pec da Impresa verde toscana srl 21/9/2017
43. Pec a enologia Baccigalupi 23/8/2017
44. Pec da enologia Baccigalupi 29/12/2017
45. Preventivo OCC
46. Pec a INPS e INAIL 21/9/2017
47. Pec da INPS 25/9/2017
48. Fax a CRIF 9/8/2017
49. Pec da CRIF 23/8/2017 Cima Giovanni
50. Pec da CRIF 23/8/2017 Lippi Graziella
51. Pec da CRIF 23/8/2017 Cima Aurelio
52. Fax CTC 10/8/2017
53. Pec CTC 10/8/2017
54. Pec a Banca di Italia CAI 9/8/2017
55. Pec da Banca di Italia CAI 17/8/2017
56. Pec a CR Banca di Italia 9/8/2017
57. Pec da CR Banca di Italia 10/8/2017
58. Informativa CR Banca di Italia Cima Aurelio
- 58 bis. Pec a Comfidi 9/01/2018

- 58 ter. Pec da Comfidi 9/1/2018
- 59 Informativa CR Banca di Italia Cima Giovanni
- 60 Informativa CR Banca di Italia Lippi Graziella
- 61 E/c 2012-2016 Banca Carige
- 62 E/c 2012-2016 Cassa di Risparmio di Lucca
- 63 Pec a Comune di Massa 28/12/2017